

Notificato in
eletto 10/12/2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
"In nome del popolo italiano"
Sentenza

709/2019 rgl

Svolgimento del processo.

[Redacted]

(difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri)
a mezzo ricorso depositato il 13/8/2019

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

(che saranno difesi dalla Dirigente Laura Scoppetta e dalla
funzionaria Rita Rioli)

esercitava azione di (**conclusioni**, ricorso, p. 9, letterali)

*"accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere
assegnato nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Toscana
con assegnazione alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio,
e per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di
provvedere all'immissione del ricorrente nei termini sopra
specificati.*

*In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si
dichiara sin d'ora anticipataria".*

L'Amministrazione scolastica convenuta si costituiva in
giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone
(**conclusioni**, memoria difensiva, p. 11, sintesi) il rigetto.



*

All'udienza 16/10/2019, nella causa n. 709/2019 rgl, giudizio di merito, sono comparsi:

[REDACTED] difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri;
per l'Amministrazione scolastica, Rita Rioli funzionaria delegata.

Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'Amministrazione dichiara di avere depositato istanza di reclamo ex art. 669-terdecies cpc avverso l'ordinanza cautelare del 4/9/2019, con udienza fissata al 12/12/2019.

Il ricorrente produce anche in cartaceo giurisprudenza di merito, ordinanze in termini e favorevoli Trib. Palermo del 26/0/2019; Napoli-Nord, 25/9/2019; Roma, 1/10/2019.

Il giudice dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti dei "controinteressati".

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso, del decreto, della memoria difensiva e del presente verbale, sia eseguita - quanto ai soli "controinteressati" - mediante inserimento nell'apposita sezione del sito web ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per intero nella sezione atti di notifica 2019 del medesimo sito, e dell'USR Toscana, oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.



Si autorizza l'oscuramento di taluni dati sensibili, in ogni caso accessibili ad esito di istanza di visibilità.

Notificazione da eseguirsi nel termine perentorio del rispetto del termine a difesa.

L'Amministrazione scolastica chiede differirsi la discussione all'esito del reclamo cautelare.

Il giudice, ritenuto l'interesse predetto recessivo rispetto ad esigenze di economia processuale e proporzionalità, fissa per la discussione l'udienza del 9/12/2019, ore 10:30, con termine per note al 29/11.

All'udienza 9/12/2019, nella causa n. 709/2019 rgl, giudizio di merito, sono comparsi:

[redacted] difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri;
per l'Amministrazione scolastica, Rita Rioli funzionaria delegata.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Il ricorrente dichiara la propria sostanziale indifferenza circa la individuazione della sede in ambito regionale e al riguardo produce, estratto dal sito dell'Amministrazione, ulteriore elenco delle sedi non sottodimensionate date in reggenza annuale per l'anno in alcuni casi (3) ad esito di rinuncia.

L'Amministrazione eccepisce la tardività della produzione e argomenta l'irrilevanza della elencazione prodotta.

Discussa la causa, il giudice si ritira, alle ore 11:05, in camera di consiglio.

*

Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).



Motivi della decisione.

Il presente giudizio di merito consegue a provvedimento cautelare di accoglimento, ordinanza ex art. 669-octies cpc del 4/9/2019, che di seguito trascriviamo:

"il lavoratore ricorrente è docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di Italiano Storia Geografia ed Educazione Civica presso la Scuola secondaria di I grado, []

[]".

Ai sensi del DD n. 138/17 del 3.08.2017 e del DD del 24.11.2017 pubblicato in GU n. 90 del 24.11.2017, il lavoratore ha presentato domanda di partecipazione al corso concorso per Dirigente Scolastico.

Dopo aver sostenuto una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale è risultato vincitore ed è stato collocato in posizione utile per l'assunzione dal 1.09.2019 nel profilo di Dirigente Scolastico (all. docc. nn. 1 e 2).

Il Ministero IUR, infatti, l'1.08.2019, con decreto n. AOODPIT, ha pubblicato la graduatoria definitiva dei vincitori e il lavoratore ricorrente è stato incluso nella posizione n. []. Successivamente alla rettifica della graduatoria, avvenuta il 09.08.2019, è stato collocato nella posizione [], rimanendo comunque tra i vincitori (all. doc. n. 3).

Con nota pubblicata in pari data, il Ministero IUR, a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, ha comunicato la disponibilità di 1984 posti vacanti, complessivamente considerate tutte le regioni con esclusione della Campania e del Trentino Alto Adige (per il quale la procedura selettiva non è stata indetta).

I candidati utilmente collocati in graduatoria avrebbero potuto indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 dell'1.8.2019 e fino alle ore 23:59 del 4.8.2019.

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Bando, i vincitori sarebbero stati assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.



I candidati che non avessero presentato l'istanza con le modalità e nei termini previsti, sarebbero stati assegnati ai ruoli regionali d'ufficio (all. doc. n. 4).

Una volta assegnata la regione, l'USR di competenza avrebbe provveduto all'assegnazione della sede scolastica sulla base delle disponibilità pubblicate dalla regione stessa.

Solo in questa fase - punto rilevante ai fini della decisione - l'Amministrazione resistente ha previsto l'applicabilità della preferenze di scelta della sede ai sensi degli artt. 21 o 33 della l. n. 104/1992.

Il lavoratore, a mezzo del sistema POLIS, individuato dall'Amministrazione, ha scelto le n. 17 regioni ponendo al 1 posto la regione Toscana, poi l'Umbria, le Marche etc, e la Lombardia soltanto come 6° posto.

L'8.08.2019 il Ministero IUR ha pubblicato l'elenco dei vincitori con l'assegnazione delle regioni.

Il lavoratore ha verificato di essere stato assegnato alla regione Lombardia, senza, nessuna valutazione delle richieste del medesimo avanzate, quale "portatore di handicap" ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L. 104/92 con un'invalidità al 70% (come da verbali della Commissione Medica dell'INPS del 21.06.2019 e del 25.06.2019).

Tale status avrebbe dovuto consentirgli, invece, una priorità nella scelta, a norma dell'art. 21 della l. n. 104/1992 (all. docc. nn. 5, 6 e 7).

Al lavoratore, prima di aver superato la prova scritta, è stata diagnosticata, infatti, una grave patologia, , che gli ha imposto uno stravolgimento della vita quotidiana con sottoposizione a cure ed esami periodici intrapresi presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena (all. docc. nn. 8).

Tale situazione fisica di grave patologia impedisce, afferma il ricorrente, di poter ipotizzare una prestazione di lavoro in altra regione che non sia la Toscana, sia per il disagio psico-fisico a cui sarebbe sottoposto, sia per le difficoltà di ordine quotidiano come la necessità di essere seguito dai medici che lo hanno in cura e che gli hanno predisposto una terapia farmacologica, non scevra, peraltro, da disturbi collaterali che devono essere oggetto di verifica dai medici stessi (all. doc. n. 9).



Prima che l'Amministrazione procedesse con l'assegnazione dei vincitori alle regioni, l'odierno ricorrente ha rappresentato la propria posizione, chiedendo l'assegnazione di una sede scolastica nella regione Toscana (all. doc. n. 10).

Rileva il lavoratore, avuto riguardo al contingente delle sedi disponibili nella regione Toscana pubblicato dall'USR, che vi erano 158 istituzioni scolastiche vacanti e disponibili a fronte di sole 131 assegnazioni, di modo che, rimanendo 27 posti vacanti e disponibili, nel rispetto della normativa vigente un posto avrebbe potuto essergli pacificamente attribuito (all. docc. nn. 11 e 12).

Nelle more, il lavoratore ha prodotto documentazione ulteriore, comprovante l'attuale vacanza e disponibilità, ad es. in [redacted], dove presta servizio in reggenza per l'a.s. 2019/2020 tale [redacted], presso [redacted]", sede che il lavoratore personalmente, all'udienza odierna, ha indicato come preferenziale in caso di accoglimento della domanda.

*

L'art. 21, l. 1992/n. 104, "Precedenza nell'assegnazione di sede", prevede:

"1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

L'art. 33, co. 6, inoltre:

"6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

La l. 1994/n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e



grado, in vigore dal 3/6/1994, all'art. 601 (*"Tutela dei soggetti portatori di handicap"*): *"1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.

Anche recentemente la Corte di Cassazione (SL, sent. 2019/n. 6150) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap (invocando anche la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 dall'Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. n. 12911 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 2210 del 2016) e in tal senso già la Corte si è espressa (Cass. n. 7120 del 2018; n. 24015 del 2017), pur rammentando nuovamente "non (esser)vi dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost.. Tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte".

Cass. SL 2016/n. 585, conferma che *"tale diritto, in virtù dell'inciso contenuto nella norma, secondo il quale esso può essere esercitato ove possibile, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l'esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda (se si verta in situazione di lavoro privato) ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa (Cass. 27.05.03 n. 8436). Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe*



determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945)”.

Ribadisce la Cassazione, con la cit. sent. 2019/n. 6550, l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

Quanto espresso dal giudice di legittimità, con specifico riguardo all'istituto di cui al co. 5, dell'art. 33, l. cit., certamente si attaglia, anzitutto, all'esigenza personale di tutela del lavoratore portatore di menomazione psico-fisica qualificata, implicante i medesimi valori.

In questa esatta direzione, il lavoratore argomenta: "la ratio che porta a leggere la norma è quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta come fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quest'ultima proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: "*L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*".

A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008, in tal senso Cass. n. 15873/2012)".

*

Sussiste, pertanto, il documentato diritto del lavoratore ricorrente ad essere anzitutto assegnato quale sede di lavoro alla Regione Toscana e, quindi, a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione al fine di potere continuare le cure in atto presso il Policlinico di Siena.



Nel caso , alcun interesse datoriale, pubblico, viene in qualche modo pregiudicato.

L'Amministrazione ha presumibilmente agito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, co. 3 del Bando, cit., che testualmente recita: "*Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992*", con ciò prevedendo che l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 possa avvenire solo quando il Direttore Generale dell'USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio.

E' illogica simile limitazione a fronte della primaria esigenza di tutela.

Assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, quindi solo in questo circoscritto ambito attuare la tutela, ci parrebbe del tutto privo di senso.

In generale, e nel caso concreto, lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio, per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza.

Mentre, con tutta probabilità, gli è abbastanza indifferente, nell'ambito regionale distanziato la scelta tra l'una o l'altra sede.

La tutela del diritto passa necessariamente attraverso la sua logica anticipazione nella assegnazione, anzitutto, della regione prescelta.

Del resto la disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario e speciale della l. 1992/n. 104 cit. che impone, certamente "ove possibile", il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio.

Il Ministero convenuto (non costituitosi) non ha provato tale cogente impossibilità, né la stessa risulta dall'atto e documenti del processo.

Le esigenze del lavoratore ricorrente sono comprovate e coinvolgono, come accennato, valori costituzionalmente garantiti quali l'integrità psico-fisica e la propria assistenza.

Quanto sopra argomentato in ordine alla probabile sussistenza del diritto del lavoratore ricorrente, affermiamo brevemente anche



la sussistenza del pericolo nel ritardo, attesa la natura del pregiudizio imminente (avvio dell'anno scolastico con le correlate, necessarie immissioni in possesso) di natura prevalentemente non patrimoniale, non risarcibile per equivalente.

P.Q.M.

accerta il diritto del ricorrente, prof. [redacted] ad essere assegnato quale Dirigente Scolastico alla regione Toscana e quindi ad un'istituzione scolastica presso la sede di lavoro, vacante e disponibile, più vicina al proprio domicilio che si individua in [redacted]" e conseguentemente ordina al Ministero IUR la correlata attuazione conformativa (immissione in servizio e attività accessorie).

La regolamentazione dell'onere, anche soggettivo, delle spese processuali è riservata alla fase di cognizione ordinaria pendente".

*

Nelle more, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro ha confermato il proprio orientamento, ad es. nel caso [redacted] 872/2019 rgl, ord. 18/11/2019, dove si è analogamente argomentato in fattispecie simile: "la lavoratrice ricorrente - riprendendo la sua narrazione - all'esito del superamento del concorso per Dirigente Scolastico indetto con D.D.G. 1259 del 23.11.2017 (all. 1), è stata inserita nella graduatoria dei vincitori per l'immissione in ruolo nell'A.S. 2019/2020 pubblicato con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e successive rettifiche, nella posizione n. [redacted] con un punteggio di [redacted] (all. 2).

Con nota MIUR prot. n. 36621 dell'8.08.19, con allegato elenco (all. 3), le è stata notificata l'assegnazione alla Regione Toscana.

All'esito, giusta nota USR TOSCANA (all. 4), la lavoratrice è stata indicata come destinataria della proposta individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 01.09.2019, in qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo dell'Amministrazione Scolastica periferica IC [redacted] (SI), per il quale sottoscriveva contratto individuale di lavoro (all. 5).



La lavoratrice ricorrente è titolare dei benefici ex l. 104/1992, art. 21, co. 1, essendo in possesso dei requisiti di cui alla predetta norma, certificati dalla Commissione medica superiore dell'INPS sede di Salerno, che l'ha riconosciuta invalida al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere svolgere gli atti quotidiani della vita, tanto da essere titolare anche di indennità di accompagnamento con esonero da future revisioni (all. 6 e 7). Per questa ragione, la lavoratrice è stata esonerata dalle prove preselettive del concorso in questione, giusta nota MIUR seguita da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (all. 8).

Pertanto la lavoratrice, poiché la regione Campania risultava non avere posti disponibili per la dirigenza (circostanza che si sarebbe dimostrata veritiera, secondo la ricorrente) indicava come scelta prioritaria la Regione Lazio (all. 9), mentre la Regione Toscana, indicata dal MIUR, era collocata soltanto al n. 3 di preferenza.

Secondo quanto previsto dal Bando, i vincitori sarebbero stati assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria - una graduatoria generale nazionale - e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.

I candidati che non avessero presentato l'istanza con le modalità e nei termini previsti, sarebbero stati assegnati ai ruoli regionali d'ufficio.

Una volta assegnata la regione, l'USR di competenza avrebbe provveduto all'assegnazione della sede scolastica sulla base delle disponibilità pubblicate dalla regione stessa.

Solo in questa fase - punto rilevante ai fini della decisione - l'Amministrazione resistente ha previsto l'applicabilità della preferenze di scelta della sede ai sensi degli artt. 21 o 33 della l. n. 104/1992.

Lo status della lavoratrice ricorrente avrebbe dovuto consentirle, invece, una priorità nella scelta, a norma dell'art. 21 della l. n. 104/1992 (all. docc. nn. 5, 6 e 7).

La lavoratrice ha prodotto documentazione, anche ulteriore, comprovante l'attuale vacanza e disponibilità (...)"

Sussiste, pertanto, il documentato diritto della lavoratrice ricorrente ad essere anzitutto assegnata quale sede di lavoro alla Regione Campania e, quindi, a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione.



(...) Il Ministero convenuto non ha provato tale cogente impossibilità, né la stessa risulta dagli atti e documenti del processo.

Al contrario, con nota MIUR n. 16643 del 19/7/2019 (all. n. 12 ric.) l'USR Campania indicava 38 posti vacanti nella Regione attribuiti ai vincitori del concorso DDG 13/7/2011 e con nota 18324 dell'8/8/2019 sempre l'USR Campania (all. n. 13) precisava che vi erano altri 25 posti vacanti da DS (di cui 17 di scuole dimensionate) dati a reggenza a DS già in carica.

Quindi, prendendo in considerazione gli indicati posti liberi e a reggenza, la lavoratrice avrebbe potuto essere immessa in ruolo nella Regione di residenza concretizzando il proprio diritto riconosciuto dalla legge n. 104/1992.

All'udienza 8/11/2019 la ricorrente ha prodotto documentazione relativa a ulteriori sedi in reggenza nella Regione Campania di ogni ordine e grado.

Le esigenze della lavoratrice ricorrente sono comprovate e coinvolgono, come accennato, valori costituzionalmente garantiti quali l'integrità psico-fisica e la propria assistenza.

Quanto sopra argomentato in ordine alla probabile sussistenza del diritto della lavoratrice ricorrente (...)"

*

Simile orientamento è condiviso da parte della giurisprudenza di merito, ad es., in ordine cronologico, segnalata dal ricorrente, da:

- Trib. Napoli Nord, ord. 25/9/2019, rg 2019/n. 12088;
- Trib. Palermo, ord. 26/9/2019, rg 2019/n. 9217;
- Trib. Roma, ord. 1/10/2019, rg 2019/n. 29731;
- Trib. Grosseto, ord. 8/10/2019, rg 2019/n. 508;
- Trib. Termini Imerese, ord. 15/10/2019, rg. 2019/n. 2600;
- Trib. Lecco., dispositivo sent. 29/10/2019, rg. 2019/n. 385;
- Trib. Rovigo, ord. 29/10/2019, rg 2019/n. 790;
- Trib. Reggio Calabria, ord. 4/11/2019, rg. 2019/n. 3943;



Non mancano peraltro orientamenti di segno opposto, rappresentati ad es., sempre in ordine cronologico, segnalati dall'Amministrazione, da:

Tribunale di Foggia, ord. 17/10/2019, rg. 2019/n. 9195 (al cui riguardo il ricorrente ha osservato, che nella fattispecie la dirigente interessata aveva prescelto la regione Campania, dove non erano stati banditi posti e in subordine altre regioni senza, però fornire la prova della viciniorietà delle stesse alla sede attuale di servizio);

Tribunale di Milano, ord. 15/10/2019, rg 2019/n. 8467 (al cui riguardo il ricorrente ha osservato, che con ogni evidenza le regioni prescelte non presentavano, come invece è accaduto in Toscana una disponibilità di posti);

Tribunale di Firenze, ord. 31/10/2019, rg 2019/n. 2187 (peraltro non depositata integralmente, ma soltanto nella pagina 1, e al cui riguardo il ricorrente ha rilevato, nella fattispecie, la mancata prova da parte del dirigente interessato della disponibilità di posti nelle regioni prescelte ed addirittura l'impossibilità della prova predetta, atteso che nella regione Campania non era stato bandito alcun posto, del tutto analogamente al rilievo condotto anche nel caso , deciso dal Trib. di Siena, con l'ord. 18/11/2019, cit.).

*

Diversamente, nella fattispecie proposta dal dirigente sussiste la disponibilità di istituzioni scolastiche, non sottodimensionate (cfr. la limitazione imposta dal d.l. 2011/n. 98, conv. l. 111, art. 19 co. 5), date in reggenza e prive di titolare (cfr. docc. n. 1 e 2 depositati il 3/9/2019, ed elenco all'udienza odierna aggiornato, conseguente alla persistente difesa negatoria dell'Amministrazione), che continuano ad esser date in reggenza non solo nei casi di dirigenti in particolari posizioni di stato (ad es. collocati fuori ruolo per aspettativa ovvero per incarico esterno, con possibilità di rientro), ma per le ragioni meno esplicitate e più varie (alcune delle quali non meritevoli di tutela prevalente, quali peraltro indeterminati "accantonamenti per ricorsi pendenti" di candidati ammessi con riserva).



L'apparato argomentativo impiegato nell'ordinanza cautelare riteniamo possa essere integralmente utilizzato nel presente giudizio di merito, solo aggiungendo le considerazioni che seguono.

L'art. 25, d.lgs. 2001/n. 165, dedicato ai "Dirigenti delle istituzioni scolastiche" (ex art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n. 59 del 1998; art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs n. 59 del 1998) prevede che i dirigenti scolastici siano "*inquadrati in ruoli di dimensione regionale*".

Tale assetto non si intende, né si può sovvertire.

Tuttavia, nella individuazione regionale di inquadramento, a parità di posizione in graduatoria e alle preferenze espresse, il diritto affermato dal dirigente interessato ex legge 1992/n. 104, merita nei limiti esposti protezione, e il meccanismo concorsuale, dunque, questa protezione non può non accordare, pena la sua illegittimità.

Un sistema che a livello nazionale non garantisca la protezione del diritto implicato è un sistema radicalmente nullo, poiché nessun diritto, tantomeno un diritto del genere implicato, può essere protetto solo fittiziamente, vale a dire a valle nel solo ambito regionale, come già esposto.

Se sul posto ambito tra le istituzioni scolastiche, non sottodimensionate, vi sia disponibilità ed esso sia stato dato in reggenza in situazioni in cui possa ritenersi privo di titolare, ciò significa, concretamente, che non sussiste alcun sovvertimento dell'ordine della graduatoria e delle preferenze in conseguenza del riconoscimento del diritto del ricorrente, che non ha superato alcun vincitore originariamente inquadrato nella regione interessata.

Se l'attuazione del diritto comporti, di fatto, una sorta di duplicazione di graduatorie non prevista, come dalla Scuola paventato, non riteniamo apportare una lesione all'ordine della graduatoria e delle preferenze, che abbiamo affermato doversi rispettare, e nel caso concreto non risulta abbia pregiudicato alcun diritto (la Scuola non ha indicato quale candidato sia stato pregiudicato dall'accoglimento della domanda del ricorrente, né riteniamo l'evenienza verificatasi, stante la disponibilità in ambito regionale di posti dati in reggenza e privi di titolare all'esito concorsuale).



Non corrisponde al dato reale che in Toscana tutte le 158 sedi vacanti e disponibili siano state assegnate ai vincitori, non spiegandosi altrimenti la persistente presenza di documentate situazioni di reggenza e carenza di titolarità, nonostante lo scorrimento in caso ad es. di rinuncia.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, sono ripartite secondo il criterio della soccombenza, applicandosi nell'ambito di causa di valore indeterminato e di media complessità il parametro minimo per le prime tre fasi, stante la sostanziale sovrapposizione tra cautela e merito.

P.Q.M.

accerta il diritto del ricorrente, [redacted] ad essere assegnato quale Dirigente Scolastico alla regione Toscana e quindi ad un'istituzione scolastica presso la sede di lavoro, vacante e disponibile, più vicina al proprio domicilio e conseguentemente ordina al Ministero IUR la correlata attuazione conformativa (immissione in servizio e attività accessorie).

Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.538,00 (causa di valore indeterminato, di media complessità, con applicazione di parametro minimo per le fasi di studio, introduzione e trattazione, medio per la fase decisoria) oltre € 4.542,00 per la fase cautelare (causa di valore indeterminato, di media complessità, con applicazione di parametro minimo per le fasi di studio, introduzione e trattazione, medio per quella decisoria) oltre Iva e Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.

Siena, 9/12/2019

il giudice
Delio Cammarosano

